



**DETERMINAZIONE N. 376/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n.3/2020 e Comunicazione n. 3/2020 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 3/2020 prot. n. 133 del 07/01/2020.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 3/2020 del 07/01/2020, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot.n. 133, con la quale il segnalante ha rappresentato che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 – Bassa Friulana- Isontina: *“blocca l'indicizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente e dei curriculum dell'organizzazione, violando così l'art.9 del decreto 33/2013”*;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 3/2020 con la quale l'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale a seguito di una pre-istruttoria tecnica ritiene che la materia oggetto della segnalazione non rientri tra le funzioni attribuite al Difensore in quanto non emergono violazioni del CAD o di altre norme ICT si è proposto al Difensore Civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della segnalazione in esame ;

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n.3/2020 predisposta dal Difensore Civico per il Digitale, a seguito della richiamata Trattazione n.3/2020, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante.

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 3/2020 e Archiviazione n. 3/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

### Segnalazione n.3/2020 - Trattazione

**OGGETTO: Segnalazione 3/2020- Amministrazione segnalata: Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 - Bassa Friulana- Isontina - Qualificazione tematica: Altro-Protocollo n. 133 del 07.01.2020.**

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Buongiorno, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 - Bassa Friulana-Isontina, blocca l'indicizzazione della sezione Amministrazione Trasparente e dei curriculum dell'organizzazione; violando così l'art. 9 del decreto 33*

*[https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9!vig=La cosa si vede dal robots.txt del sito <http://www.aas2.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass5/robots.txt>”.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9!vig=La%20cosa%20si%20vede%20dal%20robots.txt%20del%20sito%20http://www.aas2.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass5/robots.txt)*

Dall'analisi del testo della segnalazione si desume che il segnalante sollevi un problema di blocco di indicizzazione della sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda Sanitaria n.2 – Bassa Friulana-Isontina, in particolare dei *curricula* delle persone appartenenti all'organizzazione.

Il caso di specie si ritiene riguardi le norme relative alla privacy e alla trasparenza amministrativa e al non sempre facile contemperamento tra le rispettive disposizioni.

In particolare, l'attività di diffusione on line dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art.5 del GDPR, quali quelli di: liceità, correttezza e trasparenza; necessità e minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (art.5, par.1, lett.d del GDPR).

Di conseguenza, laddove le amministrazioni riscontrino l'esistenza di un obbligo normativo che imponga la diffusione on line dell'atto o del documento sul sito istituzionale, sono tenuti a selezionare i dati personali da diffondere, contenuti in tali atti e documenti, verificando caso per caso se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

In particolare, entrando nello specifico del caso oggetto della segnalazione in esame riguardante i

procedimenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza ed ai procedimenti preordinati alle concessioni sopra accennati, in relazione ai quali è stato introdotto l'obbligo di diffondere on line, tra l'altro, i *curricula* dei destinatari nonché, ove previsto, anche le dichiarazioni dei medesimi ai sensi dell'art.15, co.1, lett.c), d.lgs 33/2013, le amministrazioni sono tenute a diffondere i curricula acquisiti agli atti di procedure di selezione, omettendovi d'ufficio le informazioni eccedenti e non pertinenti eventualmente ivi riportate, ovvero a richiedere all'interessato di produrre tempestivamente all'amministrazione un *curriculum* conforme ai predetti requisiti; in proposito, occorre tener presente che in ogni caso la produzione di un *curriculum vitae* da parte dell'interessato per la finalità di diffusione on line non esime l'amministrazione dalla verifica dei predetti requisiti di conformità, in quanto non si verte in ipotesi di trattamento dei dati personali basato sul consenso scriminante dell'interessato; si deve pertanto comunque procedere prima della diffusione ad oscurare, ove presenti, tutti i dati eccedenti (es. residenza, indirizzo di posta elettronica personale, telefono personale, firma autografa, foto, ecc.).

Inoltre, il segnalante cita nel testo l'art.9 del d.lgs 33/2013 che recita: *"1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».*

Dall'esame preliminare della segnalazione, in virtù del quadro normativo sopra riportato che costituisce il riferimento giuridico della fattispecie in esame si ritiene che la stessa non rientri tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale (art.5 del Regolamento concernente le procedure finalizzate allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativi al difensore civico per il digitale, approvato con Determinazione n.37/2018), in quanto non riguarda violazioni del d.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, ma attiene agli aspetti della trasparenza amministrativa (d.lgs 33/2013) e della tutela e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Per tali motivi si ritiene che quanto segnalato non rientri tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale si propone al Difensore Civico per il Digitale di ritenere la segnalazione irricevibile, dandone comunicazione al Direttore Generale e, qualora nulla osti, con archiviazione e comunicazione al Segnalante.

25 febbraio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



# AGID

## Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Segnalazione n. 3/2020 – Amministrazione segnalata: - Qualificazione tematica: Pagamenti con modalità informatiche - Protocollo n. 133 del 07/01/2020.**

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Buongiorno, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 - Bassa Friulana-Isontina, blocca l'indicizzazione della sezione Amministrazione Trasparente e dei curriculum dell'organizzazione; violando così l'art. 9 del decreto 33*

*[https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9!vig=La cosa si vede dal robots.txt del sito http://www.aas2.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass5/robots.txt](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9!vig=La%20cosa%20si%20vede%20dal%20robots.txt%20del%20sito%20http://www.aas2.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass5/robots.txt)”.*

Dall'esame preliminare della Segnalazione, in virtù del quadro normativo che costituisce il riferimento giuridico della fattispecie in esame (D.lgs 33/2013, Regolamento UE 2016/679) si è ritenuto che la stessa non rientri tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale (art.5 della Determinazione n.37/2018 di approvazione del Regolamento concernente le procedure finalizzate allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativi al difensore civico per il digitale), in quanto non riguarda violazioni del d.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito CAD) né altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

Per tali motivi ritenendo che quanto segnalato non rientri tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale, si è ritenuto di archiviare la Sua segnalazione

Cordiali saluti

Massimo Macchia

